



TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

Oggetto: circolare sulla c.d. prerelazione ex art. 33 L.fall./informativa ex art. 130, co. 1 CCI.

Il codice della crisi ora espressamente prevede, all'art. 130, co. 1, che *“il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti relativi alle cause dell'insolvenza ed alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società”* e che essa sia trasmessa *“in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero”*.

La norma codifica la prassi, precedentemente adottata in numerosi Uffici Giudiziari, valorizzando la previsione dell'art. 33, co. II l. fall., del deposito, da parte del curatore fallimentare, di una prima relazione nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione del fallimento, con slittamento del termine per la relazione definitiva al sessantesimo giorno successivo alla chiusura dello stato passivo.

Ciò a fronte della considerazione che - in buona parte dei fallimenti - al curatore non sono consegnate le scritture contabili o esse risultano mancanti di parti fondamentali o comunque non sono attendibili. Sicchè l'individuazione delle cause del dissesto - e in particolare delle eventuali condotte gestorie depauperative del patrimonio o comunque rilevanti ai fini dell'accertamento delle responsabilità (ovvero dei dati contenuti nella relazione ex art. 33 legge fall./130 CCI) - richiede degli approfondimenti che, di norma, non possono essere compiuti in soli sessanta giorni, risultando tra l'altro lo stato passivo del fallimento una fonte d'informazioni essenziale.

La prima relazione - o c.d. prerelazione - è strutturata normalmente in forma di questionario in cui il curatore da atto delle attività già compiute o in corso di svolgimento ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile della società e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione delle cause del dissesto, oltre che per il recupero dei beni e la ricostruzione del patrimonio. Tale prima relazione fornisce un iniziale inquadramento del fallimento, indica gli eventuali elementi emersi che depongono per la sussistenza di possibili

condotte depauperative del patrimonio e segnala l'eventuale necessità di atti urgenti d'intervento del pubblico ministero per il recupero, ad esempio di beni distratti.

Si tratta di uno strumento utile perché da un canto offre, sia al giudice delegato sia al pubblico ministero, una prima rappresentazione della natura e delle dimensioni del dissesto, segnatamente facendo comprendere a quest'ultimo se si sia in presenza di un caso in cui occorra procedere immediatamente ad attività investigative autonome senza attendere il deposito della relazione ex art. 33 l.fall. finale e ad adottare iniziative cautelari per impedire una definitiva dispersione delle attività.

Nel contempo essa rappresenta per i curatori meno esperti un prezioso elenco delle attività da compiersi al fine del pervenire in modo progressivo all'agevole redazione di una relazione finale esaustiva, risultando i questionari strutturati sulla base di metodologie operative ampiamente consolidate.

Essa aiuta altresì il giudice delegato nello svolgimento delle funzioni di vigilanza con riferimento proprio a questo compito del curatore fallimentare rispetto al quale sono frequenti gravi criticità.

In allegato, si fornisce un modello di prerelazione 33 l.fall./130, co. 1 CCI.

Si ricorda ai curatori che i rapporti informativi devono essere depositati esclusivamente in conformità alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST.

Rieti, 15.11.2022.

Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.D.
Dott.ssa Francesca Sbarra